

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA VENEZIA

STATUTO



Camera di Commercio
Venezia



Titolo I

Principi

Articolo 1

Natura e finalità

1. La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia (di seguito anche "Camera di Commercio") la cui istituzione risale al Decreto del Governo Italo del 5 febbraio 1806, confermato dal Decreto Napoleonico n. 145 del 27 giugno 1811, è costituita dal sistema delle imprese insediate nella Provincia di Venezia (città metropolitana di Venezia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge n. 56/2014
2. Ai sensi dell'articolo 1 primo comma della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, la Camera è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale, ed in quanto tale, ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
3. La Camera di Commercio nell'espletare i compiti istituzionali, promuove lo sviluppo del sistema delle imprese appartenenti ai settori Agricoltura, Industria, Commercio e Artigianato, e di ogni altro settore economico dell'imprenditoria provinciale e della città metropolitana di Venezia valorizzando - secondo il principio di sussidiarietà - l'autonomia e l'attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali.
4. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della libera iniziativa economica, della libera concorrenza, dell'autoregolamentazione del mercato, della tutela e della dignità del lavoro. La Camera di Commercio, inoltre, tutela e persegue una economia aperta che assicuri pari opportunità, per lo sviluppo della persona nell'impresa e nel lavoro; recepisce e fa proprie le istanze delle imprese e dei consumatori, manifestate anche attraverso le libere associazioni.

Articolo 2

Sede, uffici distaccati

1. La Camera di Commercio ha sede in VENEZIA – S. Marco, 2032, e può dotarsi anche di uffici staccati in Comuni della provincia (della città metropolitana di Venezia) diversi dal Capoluogo.
2. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta camerale.

Articolo 3

Logo camerale

1. Il sigillo della Camera di Commercio è costituito dall'immagine del Leone Alato a forma rotonda con la dicitura "SUORUM IURA TUETUR" e il logo è rappresentato dal sigillo seguito dalla dicitura "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia", ovvero dalla dicitura "Camera di Commercio Venezia". Il logo è coordinato con quello dell'Unione Nazionale delle Camere di Commercio (Camere d'Italia).

Articolo 4

Sistema camerale e principio di sussidiarietà

1. La Camera di Commercio è parte di un sistema e si riconosce nella rete delle Camere di Commercio dell'Unione Europea, nell'Unione Italiana delle Camere di Commercio e nell'Unione Regionale delle Camere di Commercio.
2. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi o Ruoli previsti dalle norme vigenti, ovvero di altre funzioni previste dall'ordinamento.

Articolo 5

Adesione all'Unione Nazionale delle Camere di Commercio ed all'Unione Regionale delle Camere di Commercio

1. La Camera di Commercio fa parte dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio.
2. La Camera di Commercio è associata con le altre Camere di Commercio della Regione all'Unione regionale per lo sviluppo di attività che interessano, nell'ambito della Regione, più di una Camera, per il coordinamento dei rapporti con la Regione e gli organi con circoscrizione regionale, per la realizzazione di iniziative ed attività che possono più adeguatamente ed efficacemente essere realizzate a livello regionale. L'Unione Regionale svolge altresì nei confronti del sistema camerale regionale, attività di servizio e promozione dell'attività delle Camere di Commercio anche mediante società e consorzi.
3. La Camera di Commercio può aderire agli organismi promossi dal sistema camerale per la realizzazione e la gestione della rete informativa camerale nazionale ed europea, e può costituire reti informative locali e a livello regionale.

Articolo 6

Principi dell'attività amministrativa delle Camere di Commercio

1. La Camera esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di leale collaborazione e cooperazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, la Regione, le autonomie locali e funzionali e, in particolare, per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le Autorità di garanzia e regolazione dei mercati.
2. La Camera di Commercio promuove la conclusione di accordi con la Regione, la Provincia (città metropolitana), i Comuni e con gli altri Enti della circoscrizione territoriale per lo svolgimento dell'attività consultiva prevista dalle normative vigenti.
3. Anche al di fuori delle ipotesi specificatamente disciplinate da accordi stipulati, la Camera di Commercio rende pareri alle amministrazioni indicate che lo richiedono e, altresì, può, anche senza preventiva richiesta, formulare pareri alle stesse nelle materie che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
4. Nell'esercizio delle attività amministrative, la Camera di Commercio si ispira ai principi di imparzialità, buon andamento, efficienza, economicità e trasparenza.
5. La Camera di Commercio concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei Comuni della circoscrizione, della Provincia (città metropolitana), della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea. La Camera di Commercio coordina la propria attività ai programmi che concorre a determinare.
6. L'attività amministrativa della Camera di Commercio è improntata sulla base dell' articolo 4 del D. Lgs. n. 165/2001 in ordine alla separazione dei poteri tra organi di indirizzo politico e dirigenza camerale riguardo all'adozione degli atti necessari per il funzionamento dell'ente.

Articolo 7

Autonomia statutaria

1. La Camera di Commercio esercita in autonomia la funzione normativa mediante lo Statuto camerale ed i regolamenti camerali.
2. Lo Statuto camerale, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'organizzazione della Camera di Commercio e l'esercizio delle funzioni camerali.

Articolo 8

Autonomia regolamentare

1. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto.
2. I regolamenti interni riguardano il funzionamento del Consiglio, della Giunta ed altri ritenuti utili per l'organizzazione camerale. In quanto ente autonomo funzionale, la Camera di Commercio detta norme di disciplina mediante regolamento nelle materie di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, nelle altre materie previste dalla normativa vigente, oltreché in quelle delegate dallo Stato e dalla Regione ed in tutti i casi stabiliti dal presente Statuto.
3. I regolamenti afferenti le predette materie sono deliberati dal Consiglio camerale con le maggioranze previste all'articolo 16 dello statuto. Il Consiglio può delegare alla Giunta, nelle materie concernenti il personale, l'organizzazione degli uffici ed i procedimenti amministrativi, la propria potestà regolamentare. I regolamenti sono adottati dalla Giunta con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica.

Articolo 9

Diritto di informazione

1. La Camera di Commercio riconosce il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori ed ai consumatori mediante l'istituzione dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico.
2. La pubblicità degli atti è garantita tramite il sito web camerale sulla base della normativa vigente in materia.

Articolo 10

Pari opportunità

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156.
3. In sede di elezione della Giunta, ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge, almeno un componente dovrà essere di genere diverso dall'altro. Con apposito regolamento verranno definite le modalità per dar corso a tale norma.
4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad aziende speciali camerali, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Camerale e delle aziende speciali deve essere composto da tre componenti di un genere e da tre componenti dell'altro genere.

Titolo II

L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO I

IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE

Articolo 11

Gli organi camerali

1. Sono organi camerali: il Consiglio camerale, la Giunta camerale, il Presidente ed il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 12

Composizione del Consiglio camerale

1. Il Consiglio camerale è composto da un numero di componenti determinato in base al numero delle imprese iscritte ovvero annotate nel registro delle imprese, ripartiti secondo la normativa vigente. La individuazione dei settori economici rappresentati in Consiglio ed il numero di esponenti spettante a ciascuno di essi, viene stabilito nell'apposito allegato che è soggetto a periodico aggiornamento.
2. La costituzione del Consiglio avviene ai sensi dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. e dei decreti attuativi in vigore. Le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti che partecipano al procedimento di rinnovo dell'organo, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
3. Il Consiglio dura in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento.

Articolo 13

Competenze del Consiglio camerale

1. Il Consiglio camerale determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio:
 - a. predispone e delibera lo Statuto nonché tutti i regolamenti richiamati dall'art. 2 e 2 bis della Legge 59/97 e le relative modifiche;
 - b. elegge, secondo le previsioni di legge e di regolamento, tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta camerale, con distinte votazioni;
 - c. nomina i membri del Collegio dei revisori dei conti;
 - d. determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;
 - e. approva la relazione previsionale e programmatica che aggiorna annualmente il programma pluriennale;
 - f. delibera il preventivo economico annuale, il suo aggiornamento ed il bilancio di esercizio sulla base della proposta della Giunta camerale;
 - g. determina gli emolumenti dei componenti degli organi della Camera di Commercio secondo le previsioni di legge;
 - h. svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei piani di attività dallo stesso deliberati;
 - i. esprime il proprio avviso su richiesta della Giunta camerale su atti, programmi ed iniziative; in tal caso il Consiglio è riunito con procedura d'urgenza e deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Giunta camerale;
 - j. adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto.
3. Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.
4. Nel periodo di eventuale prorogatio dell'organo consiliare fino all'insediamento del nuovo Consiglio, non è possibile l'adozione di modifiche dello statuto, emanazione e modifica dei regolamenti, atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 14

I consiglieri camerali

1. I consiglieri camerali nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali agiscono senza vincolo di mandato.
2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;
 - b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sulla attività camerale;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere dal Segretario Generale, nonché dagli enti e dalle aziende camerali copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare, da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge i consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.
3. I consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a due sedute consecutive del Consiglio.
4. I componenti del Consiglio e della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto del collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale o del Presidente.
5. Ai Consiglieri camerali spetta un gettone di presenza, per ogni seduta del Consiglio, deliberato dal Consiglio camerale secondo le previsioni di legge.

Articolo 15

Regolamento interno

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, dal regolamento interno adottato dallo stesso secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Articolo 16

Funzionamento del Consiglio camerale

1. Le sedute del Consiglio camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti in carica ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedano una maggioranza qualificata. Non è ammessa la delega di voto.
2. Le deliberazioni di competenza del Consiglio camerale sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto, dei regolamenti e delle relative modifiche nonché per l'elezione del Presidente.
3. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata o con pubblicazione nell'apposita sezione dedicata del sito camerale recante gli argomenti all'ordine del giorno, comunicato almeno dieci giorni prima per le sedute del Consiglio. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
4. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito con le stesse modalità descritte al precedente comma, almeno cinque giorni prima della seduta.
5. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni per l'approvazione del bilancio di esercizio, per l'aggiornamento del preventivo economico, per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica e per l'approvazione del preventivo economico annuale, entro i termini previsti dalla legge.
6. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richieda il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso; in tale ultimo caso, occorre indicare nella richiesta gli argomenti che si intendono trattare.

7. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano o, se previsto, in forma elettronica. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedono almeno un decimo dei presenti. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente.
8. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo istituzionale, economico ed esperti, nonché - per le riunioni del Consiglio e per specifici argomenti - i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.
9. A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si assumono provvedimenti relativi a persone fisiche e di quelle indicate nel regolamento consiliare.

Articolo 17

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può costituire commissioni consiliari, composte da componenti del Consiglio medesimo, secondo le disposizioni del regolamento del Consiglio.

Articolo 18

Consulta provinciale dei liberi professionisti

1. E' istituita la Consulta dei liberi professionisti, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.
2. Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle categorie di professioni maggiormente rappresentative. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.
3. La Consulta può essere chiamata ad esprimere pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio.
4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente Camerale.
5. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, l'ambito d'azione e i criteri di selezione dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del Consiglio.

Articolo 19

Giunta camerale

1. La Giunta camerale è composta da un numero di componenti che non può essere superiore ad un terzo dei componenti del consiglio camerale compreso il Presidente, eletti dal Consiglio camerale secondo la normativa sugli organi collegiali camerali vigente, e dura in carica cinque anni in coincidenza della durata del Consiglio.
2. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità vigenti, tra i componenti almeno uno dovrà essere di genere diverso dall'altro.

Articolo 20

Giunta camerale: competenze

1. La Giunta camerale è organo collegiale esecutivo ed è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio.
2. La Giunta camerale:
 - a) elegge nel proprio seno il Vicepresidente ed adotta il regolamento interno;
 - b) attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati;
 - c) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse finanziarie;
 - d) predispose il preventivo economico annuale, i suoi aggiornamenti ed il bilancio di esercizio e la relazione previsionale e programmatica per l'approvazione da parte del Consiglio camerale;
 - e) approva, inoltre, il budget direzionale e le relative variazioni come previste dalla normativa vigente;
 - f) delibera la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e aziende speciali;
 - g) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
 - h) viene periodicamente informata dal Segretario Generale sulle modifiche alla struttura organizzativa;
 - i) riferisce al Consiglio annualmente, o su richiesta dello stesso, sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi annuale e pluriennale;
 - j) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;
 - k) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
 - l) delibera sulla costituzione della Commissione arbitrale e della Commissione di conciliazione, nonché la predisposizione dei contratti-tipo ed il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti;
 - m) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 codice civile;
 - n) formula pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia (città metropolitana di Venezia), ai Comuni della circoscrizione nonché agli altri enti pubblici che nella medesima hanno la propria sede;
 - o) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nella gestione dell'Ente;
 - p) svolge l'attività di valutazione e controllo strategico finalizzata ad evidenziare gli scostamenti delle attività e dei risultati rispetto ai programmi individuati dal Consiglio e agli standard prefissati, con lo scopo di determinare modalità di miglioramento nell'espletamento delle attività e dei servizi camerali. L'attività è altresì finalizzata alle eventuali correzioni da apportare alle linee di indirizzo e ai documenti di programmazione;
 - q) provvede alla designazione e alla proposta di revoca del Segretario Generale; provvede alla nomina e alla revoca dei dirigenti;
 - r) approva la Carta dei servizi della Camera di Commercio e la Guida ai servizi camerali;
 - s) provvede, su proposta del Presidente, alle nomine, alle designazioni ed alle eventuali revoche di competenza della Camera di Commercio;
 - t) nomina Commissioni per vari temi considerati utili e ne determina gli emolumenti;
 - u) determina gli *standards* di efficienza ed efficacia, ivi compresi quelli per la valutazione del personale dipendente;
 - v) determina gli obiettivi per il sistema di miglioramento continuo della Camera di Commercio.

3. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio, in tal caso, il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
4. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.

Articolo 21

Componenti della Giunta

1. I componenti della Giunta nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali agiscono senza vincolo di mandato. Ad essi non è consentita alcuna delega di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.
2. Il mandato di componente della Giunta camerale è rinnovabile solo due volte.

Articolo 22

Regolamento della Giunta

1. La Giunta camerale adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di cui al presente Statuto. Il regolamento è comunicato al Consiglio ed è sottoposto alle medesime forme di pubblicità del presente Statuto.
2. Il regolamento interno della Giunta camerale stabilisce le modalità di convocazione ed autoconvocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

Articolo 23

Funzionamento della Giunta camerale

1. Le sedute della Giunta camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.
2. Le deliberazioni di competenza della Giunta camerale sono adottate a maggioranza dei presenti ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.
3. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata o con pubblicazione nell'apposita sezione dedicata del sito camerale, recante gli argomenti all'ordine del giorno, comunicato almeno cinque giorni prima della seduta della Giunta. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
4. La Giunta camerale può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno due giorni prima della seduta.
5. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedono almeno due dei presenti.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori.
7. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo istituzionale, economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.

8. Quando la metà più uno dei componenti della Giunta camerale ha dato le proprie dimissioni, i membri restanti si intendono decaduti e il Consiglio provvede, tempestivamente, alla nuova elezione dell'intero collegio.

Articolo 24

Presidente della Camera di Commercio

1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno ed adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
3. In caso di urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta; i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile, per la ratifica.
4. Il Presidente, ogni anno, presenta al Consiglio la relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale. Della relazione è data ampia diffusione alle istituzioni pubbliche della circoscrizione mediante pubblicazione nel sito web camerale.
5. Dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto per due sole volte.

Articolo 25

Il Vicepresidente della Camera di Commercio

1. Il Vicepresidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta camerale, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima seduta. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta camerale. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.
2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta camerale.
3. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante. Nel caso in cui si debba provvedere alla sostituzione del consigliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto 4 agosto 2011, n. 156 l'elezione del Presidente deve avvenire entro 90 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.

Articolo 26

Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio

1. Il Presidente della Camera di Commercio ed i componenti della Giunta camerale cessano dalla carica per dimissioni, morte, decadenza. Le dimissioni del Presidente o dei componenti della Giunta camerale sono presentate per iscritto, devono essere contestualmente comunicate al Consiglio ed al Presidente della Giunta regionale, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione. Le cause di decadenza degli stessi sono stabilite dalla legge. La decadenza è disposta dal Presidente della Giunta regionale.

2. Il Presidente e la Giunta camerale cessano altresì dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio con le maggioranze determinate per l'elezione in prima votazione per ciascun organo. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o dell'intera Giunta può essere presentata solo:
 - a. qualora entro i termini di legge non siano sottoposti all'esame del Consiglio il preventivo economico annuale o il bilancio di esercizio;
 - b. per gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto o dei deliberati del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o dell'intera Giunta è approvata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti sulla base di una motivata proposta presentata da almeno la metà dei consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare e contiene altresì l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.
4. La mozione di sfiducia nei confronti dell'intera Giunta, da assumere con la maggioranza di cui al comma precedente, contiene, oltre alle motivazioni ed alle linee programmatiche, la lista dei candidati a componente della Giunta camerale. Nella stessa seduta si procede alla elezione della nuova Giunta secondo le procedure previste dalla legge. La cessazione dalla carica di oltre metà dei componenti della Giunta camerale ne comporta la decadenza. La Giunta camerale rimane tuttavia in carica sino all'elezione della nuova Giunta.

Articolo 27

Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto in trattazione.
2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione da un componente del Consiglio camerale o della Giunta più giovane di età.

CAPO II

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 28

Composizione del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio camerale secondo le modalità sancite dalla legge ed è composto da tre componenti effettivi e da tre componenti supplenti designati rispettivamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministro dello Sviluppo economico e dal Presidente della Giunta regionale, Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. In caso di mancata designazione e di sostituzione dei membri si applica quanto previsto dalla legge vigente.

Articolo 29

Funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti

1. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità vigenti, tra i componenti almeno un terzo dovrà essere di genere diverso da quello degli altri.
2. Il Collegio ha sede presso la Camera di Commercio e si riunisce su convocazione del Presidente del Collegio.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività il Collegio si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio.

Articolo 30

Competenze del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta camerale; redige una relazione al preventivo annuale ed alle sue variazioni; collegialmente esprime parere sugli atti deliberativi della Giunta concernenti il preventivo e il suo aggiornamento, il bilancio d'esercizio, nonché sugli schemi di delibere di Giunta, concernenti la contrazione dei mutui e l'assunzione di partecipazioni societarie, riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.
2. I revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti ed i documenti amministrativi e contabili. Gli indici ed i parametri elaborati per il controllo di gestione, nonché i risultati del controllo medesimo, sono messi a disposizione del Collegio dei Revisori.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge altresì i compiti sanciti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
4. Al Collegio dei revisori si applicano in quanto compatibili le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

Capo III

L'organizzazione degli Uffici

Articolo 31

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione e dei servizi in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra uomini e donne ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa.

Articolo 32

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale sovrintende all'attività dell'amministrazione camerale coordinando l'attività dei dirigenti ed assegna ai dirigenti i budget di spesa preventivamente definiti dalla Giunta Camerale; ad esso spettano, oltre alle funzioni sancite dalla legge e dal presente Statuto, quelle disciplinate dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria e dal regolamento di organizzazione e quelle di segretario degli organi collegiali.
2. Il Segretario Generale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge n. 580 e dal D.Lgs. 29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, appartiene al personale della

Camera ed opera nel rispetto delle competenze dirigenziali e degli obiettivi indicati dal Presidente e dalla Giunta camerale.

3. Il Segretario Generale è designato dalla Giunta camerale e nominato secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento d'esecuzione.
4. La Giunta camerale, con propria delibera su proposta del Segretario Generale, indica quale dei dirigenti assume le funzioni vicarie del Segretario Generale.
5. Il Segretario Generale può assumere la carica di Direttore delle Aziende Speciali camerali.

Articolo 33

Le funzioni dei dirigenti

1. Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, rispetto agli obiettivi fissati dalla Giunta.
3. I dirigenti Camerali esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. I dirigenti camerali gestiscono il budget loro assegnato in ossequio alle disposizioni contenute nel DPR n. 254/2005 e delle successive variazioni.
5. La direzione degli uffici della Camera di Commercio è attribuita dal Segretario Generale a personale dipendente della Camera di Commercio con idonea qualifica funzionale, nonché a dirigenti esterni con contratto a tempo determinato in presenza dei presupposti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
6. Degli incarichi di funzioni dirigenziali è data comunicazione al Consiglio camerale, allegando la scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
7. Con il regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

Articolo 34

Monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività

1. La Camera di Commercio adotta le iniziative necessarie ed utili, a mezzo di apposito Regolamento, per il recepimento e attuazione della normativa riguardante il controllo interno, il controllo di gestione, la valutazione del personale, il controllo strategico, la qualità dei servizi pubblici.

Titolo III

LE FUNZIONI CAMERALI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Articolo 35

Funzioni camerali

1. La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione del Veneto.

3. La Camera di Commercio, direttamente o mediante aziende speciali esercita le funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i dati - anche individuali - comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative.
4. La Camera di Commercio svolge le proprie funzioni nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza. A tal fine opera in collaborazione con le altre Camere di Commercio, e con l'Unione Regionale anche mediante l'organizzazione di servizi comuni ed integrati.
5. La Camera di Commercio promuove la stipula di convenzioni con i Comuni per la realizzazione dello sportello unico per le attività produttive nell'ambito delle proprie competenze di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese.
6. La Camera di Commercio può svolgere l'attività di editoria nel rispetto delle norme in vigore.

Articolo 36

Funzioni di regolazione

1. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni garantendo imparzialità e terzietà rispetto a tutti i soggetti del mercato dei quali cura lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale.
2. La Camera di Commercio esercita le funzioni di cui all'articolo 2 della legge n. 580 del 1993 e s.m.i. previa adozione dei relativi regolamenti.
3. Nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale, la Camera di Commercio assicura la raccolta, la diffusione e l'applicazione degli usi e delle consuetudini.

Articolo 37

Commissioni arbitrali e conciliative

1. La Camera di Commercio costituisce la Camera arbitrale e la Commissione conciliativa per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti.
2. La costituzione degli organi di cui al precedente comma è deliberata sulla base di apposito regolamento che ne disciplina modalità di funzionamento ed organizzazione.

Articolo 38

Ulteriori funzioni regolative e giustiziali

1. La Camera di Commercio stabilisce con proprio regolamento le modalità di svolgimento dell'attività di predisposizione e promozione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti nonché di controllo sulle clausole contrattuali al fine di garantire la trasparenza delle transazioni e la tutela dei contraenti deboli, la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.
2. I relativi interventi sono deliberati dalla Giunta camerale che ne informa tempestivamente il Consiglio camerale per il tramite del Presidente.

Articolo 39

Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica

1. La Giunta camerale individua il responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica che sovrintende all'attività di controllo di conformità dei prodotti e degli strumenti di misura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

2. Il Responsabile informa periodicamente il Presidente e la Giunta camerale dell'attività svolta e delle iniziative da intraprendere.

Articolo 40

Disciplina del procedimento amministrativo

1. La Camera di Commercio informa la propria attività ai principi di democraticità, imparzialità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. Nella relazione annuale sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale il Presidente indica specificatamente il raggiungimento degli obiettivi prefissati con riguardo all'efficienza, all'efficacia, al rendimento ed alla trasparenza dell'azione amministrativa.

Titolo IV

LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E I MODULI COLLABORATIVI

Articolo 41

Partecipazioni della Camera di Commercio

1. Per il perseguimento della propria missione e per il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali e per la realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, la Camera di Commercio utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo aziende speciali, società, consorzi e società consortili, o acquisendo partecipazioni in esse. La Camera di Commercio può altresì partecipare ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.
2. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta camerale a norma dell'articolo 14 comma 5 lettera b) della legge n. 580/1993 e s.m.i.; con riferimento al programma di attività della Camera di Commercio, approvato dal Consiglio.
3. La Giunta, sulla base di analisi costi/benefici e studi di fattibilità predisposti dagli uffici direttamente o mediante incarichi ad hoc, provvede indicando le attività costituenti la gestione caratteristica della forma di gestione prescelta e il loro collegamento con lo sviluppo economico dei territori interessati.

Articolo 42

Aziende speciali

1. Le aziende speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge.
2. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari previste dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, nonché in base a un proprio Statuto. Le aziende speciali sono costituite con deliberazione dalla Giunta camerale che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività delle aziende, in particolare con riferimento alla previsione dei costi, all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.
3. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di Commercio, verifica l'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.
4. Gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale, secondo criteri e modalità stabiliti negli statuti delle aziende in modo da assicurare la professionalità e l'onorabilità degli stessi.

Articolo 43

Partecipazione a Società, Consorzi, altri organismi

1. La Camera di Commercio può partecipare a società, consorzi ed associazioni, che abbiano oggetto compatibile con le finalità istituzionali, secondo le norme del codice civile e nel rispetto delle norme di contabilità.
2. La partecipazione della Camera di Commercio è rivolta verso soggetti che prevedono la sottoposizione a revisione contabile, ritenendosi soddisfatta tale revisione anche in presenza del collegio sindacale e collegio dei revisori.

Articolo 44

Rappresentanti della Camera di Commercio in Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati.
2. I medesimi rappresentanti redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'ente al quale sono preposti, che consegnano entro un mese dall'approvazione del bilancio e devono fornire, su richiesta del Consiglio e per quanto compatibile con i doveri propri dell'amministratore, informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente e sui progetti di sviluppo. Il Presidente della Camera di Commercio ne informa il Consiglio camerale.

Articolo 45

Patti territoriali ed istituti della programmazione negoziata

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio della Provincia (città metropolitana) di Venezia la Camera di Commercio promuove la costituzione di patti territoriali, accordi e contratti d'area ed, in generale, degli strumenti della programmazione negoziata.

Articolo 46

Accordi e moduli negoziali

1. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della Provincia (città metropolitana) ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine promuove la realizzazione di accordi di programma, intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali.
2. La Camera di Commercio per giungere alla più celere definizione dei procedimenti amministrativi si avvale, di norma, delle conferenze di servizi e favorisce, nei limiti previsti dall'ordinamento, la conclusione di accordi tra la Camera e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale o determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.

Titolo V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Articolo 47

Ordinamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio

1. La gestione della Camera di Commercio è regolata dal DPR n. 254 del 2 novembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni ed è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione.

Articolo 48

Fondo di perequazione

1. La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite in sede normativa ed amministrativa.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 49

Pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti

1. Lo Statuto è pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio ed inviato al Ministero dello Sviluppo Economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. I regolamenti Camerali sono pubblicati nel sito internet istituzionale della Camera di Commercio.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con la legge e con lo Statuto stesso.

Articolo 50

Entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti

1. Lo Statuto camerale ed i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell'Albo telematico camerale.

Articolo 51

Revisione dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei consiglieri Camerali. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione del presente Statuto.

Articolo 52

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione.

Articolo 53

Norma transitoria

1. Tutto quanto previsto in ordine all'elezione degli organi vale, salvo diversa previsione di legge, al momento del rinnovo del consiglio.

ALLEGATO
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE

Settori di attività economiche	Seggi
Agricoltura	1
Artigianato	5
Industria	5
Commercio	6
Cooperazione	1
Turismo	4
Trasporti	2
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle imprese	5
Associazioni di tutela consumatori e utenti	1
Organizzazioni sindacali dei lavoratori	1
Liberi professionisti	1
	<hr/>
Totale componenti il Consiglio camerale	33